

denze, senza intraprendere di combattere con illecita propaganda la religione dello Stato ed attentare di spogliarla della autorità e del rispetto che di ragione le spettano. Dunque io dico: si definiscano i limiti della propaganda illecita e di quella che si vuole permessa, ed i fatti ai quali vuoi attribuire il carattere di attentati contro l'autorità ed il rispetto che sono di ragione dovuti alla religione dello Stato, colle opportune sanzioni penali; ma non si venga a proporre una disposizione incidentale, vaga, generica ed indefinita, di cui nuno può prevedere le conseguenze.

Persisto quindi nel proporvi che venga soppresso e depenato affatto l'alinea dell'articolo 1, pregandovi di ponderare ben bene che i culti acattolici non hanno qui che un'esistenza di mero fatto non autorizzata, ma puramente tollerata, non per impugnare le armi e combattere la religione cattolica, ma per restringersi nella cerchia del più pacifico esercizio fra quelli che vogliono professarli.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Io non so veramente se avrò ben affermato il senso della proposta che intenderebbe di fare l'onorevole deputato Mameli, ma, se non erro, egli si dilunga dall'oggetto della disposizione cadente in discussione. Non trattasi ora di determinare quali siano i culti tollerati, e quali i limiti entro cui essi culti tollerati possano esercitare gli atti loro; qui trattasi invece di riconoscere che i culti tollerati possano anche fare, purchè si contengano nei limiti loro, di quegli atti contemplati negli articoli 164 e 165 del Codice penale senza tema di violare la legge e d'incorrere in alcuna pena.

Ma non è questo il luogo d'investigare quali siano i detti culti tollerati e di definire i limiti entro i quali debbano contenersi.

Ciò trovasi regolato da altre leggi e potrà eziandio essere l'argomento di leggi nuove colle quali si verrà forse a meglio regolare le condizioni dei mentovati culti.

Ma comunque siasi la cosa, dal momento che un culto è tollerato, esso culto deve avere il diritto di potere liberamente esercitare gli atti che gli sono propri senza timore alcuno.

La disposizione proposta dal Ministero forse non era assolutamente necessaria perchè è indubitato che, dal momento in cui certi culti diversi della religione dello Stato sono tollerati, è forza che loro si concedano tutti i mezzi necessari al loro esercizio, chè altrimenti si darebbe coll'una mano ciò che si torrebbe coll'altra.

Vede adunque il deputato Mameli che non è il caso di modificare la disposizione del progetto, e che bisogna lasciare tal quale è scritta. Chè se egli desiderasse d'introdurre modificazioni nelle leggi regolatrici dei culti tollerati, dovrebbe riservare le sue proposte ad altra occasione.

MAMELI. Se non si fosse introdotta una distinzione di propaganda lecita od illecita relativamente agli atti che possono ledere la religione cattolica, io non sarei entrato in queste particolarità; ma siccome di tali particolarità s'occupa appunto il progetto di legge che discutiamo, io desidererei che il provvedimento fosse compiuto e non si lasciassero nell'imbarazzo quelli che professano culti acattolici.

Poichè si parla di atti che tendono a spogliare la religione cattolica del rispetto che gli è dovuto, sarebbe necessario che si definissero chiaramente i reati, e si stabilissero le pene onde si vogliono colpire; e ciò a scanso d'equivoco e per non lasciare che quelli che professano culti tollerati versino nel vago e si lasci una troppo gran parte all'arbitrio dei tribunali.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il

Ministero dell'interno. Credo che si inganni il deputato Mameli quando suppone che la legge faccia una distinzione tra la propaganda lecita e la propaganda illecita. La legge nullamente distingue, bensì io dico che, quando un culto è tollerato, di necessità debbono essere tollerati tutti quanti gli atti spettanti all'esercizio del medesimo.

MAMELI. Si parla nella relazione del progetto di legge di propaganda lecita e di propaganda illecita. Si dice infatti...

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Qualifico la propaganda, la dichiaro illecita, ma non riconosco che vi siano propagande lecite, anzi io dichiaro nella relazione che i culti tollerati debbono limitarsi a ciò che spetta unicamente al loro esercizio.

GENINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GENINA. Bene diceva l'onorevole signor ministro che quest'articolo sembrava meno necessario, perchè giammai si è dubitato che i culti i quali sono tollerati possano nei recinti, nei templi loro spiegare le loro dottrine sì e come credono. E nessuno giammai fece un processo ai ministri dei culti tollerati i quali abbiano anche manifestato delle teorie contrarie ai dogmi della nostra religione.

Ma appunto perchè, sebbene non fosse intieramente necessario, ciò non ostante si inserì quest'articolo, nell'ufficio per ciò a cui io apparteneva, sorse un dubbio, vale a dire se fosse lecito d'esercitare gli atti di culto pubblico di questi culti tollerati in qualunque luogo, e si prese nell'ufficio medesimo la decisione di spiegare un poco quest'articolo, aggiungendo alla fine del medesimo le parole: « nei luoghi destinati al medesimo. » In tal guisa si spiega in modo chiaro il senso di questo articolo, e si esclude, come diceva benissimo il signor ministro, qualunque propaganda che si voglia fare fuori del recinto di questi templi. Forse sarà già questo implicitamente contenuto nelle parole dell'articolo, ma tuttavia queste parole lo spiegheranno meglio, e serviranno meglio ad escludere qualunque altra interpretazione che si possa dare al medesimo. Io quindi prego il signor ministro a voler accettare questa spiegazione.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento del deputato Genina, col quale si aggiungerebbero all'articolo queste parole: *nei luoghi destinati al medesimo*.

(È appoggiato.)

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Io debbo ripetere che qui non si tratta di definire quali siano i limiti prescritti all'esercizio dei culti tollerati. Qui si tratta soltanto di dichiarare che quando coloro i quali osservano essi culti si contengono legalmente dentro ai dovuti limiti, essi non possono venire sottoposti a procedimento in forza della disposizione degli articoli 164 e 165 del Codice penale. Non posso quindi ammettere l'aggiunta proposta dal deputato Genina, la quale verrebbe propriamente a determinare in certo modo ai limiti, e la respingo eziandio per un'altra considerazione, perchè, ammessa l'aggiunta, parrebbe che l'esercizio pubblico dei culti tollerati dovesse essere lecito dovunque, e che allora soltanto vi fosse argomento all'applicazione degli articoli 164 e 165 quando non venissero questi fatti commessi in luoghi ove quel culto pubblico fosse permesso. Lasciando invece l'articolo qual è senza alcuna aggiunta, saranno le leggi regolamentarie dell'esercizio dei culti quelle che determineranno dove potrà avere luogo tal esercizio, sia che per occasione d'esso si commettano o non si commettano fatti contemplati negli articoli 164 e 165; e quindi saranno sempre le stesse leggi applicate e sempre saranno inflitte le pene che venis-